

Edizioni dell'Assemblea

85

Mariagrazia Orlandi

Sicurezza e mass media

Consiglio regionale della Toscana
Edizioni dell'Assemblea

Sicurezza e mass media / Mariagrazia Orlandi. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013

1. Orlandi, Mariagrazia 2. Toscana. Consiglio regionale

070.4

Giornalismo – Italia

CIP (Cataloguing in publication) a cura della Biblioteca del Consiglio regionale

Progetto grafico e impaginazione: Massimo Signorile, Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine

Pubblicazione realizzata dalla tipografia del Consiglio regionale della Toscana, ai sensi della l.r. 4/2009

Prima edizione: gennaio 2014

Volume pubblicato nell'ambito delle iniziative per la Festa della Toscana 2013

Copyright sulla pubblicazione:
Consiglio regionale della Toscana,
Via Cavour 2, 50129 Firenze

ISBN 978-88-89365-28-1

*alla mia mamma
e alla mia famiglia*

Sommario

Parte prima Le regole del gioco	9
<i>Espressione di libertà: il diritto d'informazione</i>	11
<i>Diritto di cronaca</i>	19
<i>Diritto all'informazione</i>	21
<i>I limiti normativi degli abusi</i>	27
<i>Il segreto dei giornalisti</i>	37
Parte seconda Il fatto e la notizia:	
quando il giornalismo racconta le patologie del vivere sociale	45
<i>Presupporre l'informazione</i>	47
<i>Il ruolo dei media nel "divenire" del processo penale</i>	49
<i>Quando la notizia diventa spettacolo</i>	53
<i>La storia addosso</i>	57
<i>Una questione di metodo</i>	65
Conclusioni	69
<i>Giustizia e sicurezza come risultanti di diversi comportamenti corretti</i>	71
Bibliografia	75

Parte prima

Le regole del gioco

Espressione di libertà: il diritto d'informazione

L'informazione è alla base di uno stato democratico. E in uno stato democratico la stampa è libera; le norme servono solo per impedire gli abusi di tale libertà.

La stampa, generalmente intesa, è un mezzo fondamentale per la libera circolazione del pensiero, per la sua espressione, la sua dialettica, per il confronto. Un'esigenza così importante al manifestarsi, all'attuarsi del principio di libertà, tanto da essere dimostrata dalle specifiche norme di tutela.

Infatti, già l'art. 11, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, afferma: "La libera comunicazione dei principi e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo: ogni cittadino può perciò parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere degli abusi di tale libertà nei casi determinati dalla legge".

Il primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, del 1791, proclama: "Il Congresso non farà leggi che limitino la libertà di parola e di stampa".

Nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, del 1948, si legge: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e d'espressione".

Nel nostro ordinamento, il principio fondamentale è quello espresso dall'art. 21 della Costituzione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".

Ma per il realizzarsi della libertà di stampa è necessario uno strumento fondamentale: il pluralismo, ovvero la possibilità di avere un'informazione differenziata.

Scrivere Cosimo Ceccuti: “La stampa deve dire la verità, o meglio quella che ciascuna testata, ciascun giornalista crede *in buona fede*, nell’intimo della coscienza, sia la verità: è estremamente pericoloso, oggi, raccogliere notizie incerte, frammentarie, tendenziose, e ‘cucinarle’ per creare scandali, per denigrare o squalificare moralmente la classe politica, di maggioranza o di opposizione, i partiti, di governo e non. Il che non significa, intendiamoci bene, ‘nascondere la verità’, coprire gli scandali, se vi è anche il solo ragionevole dubbio – per non parlare di prove – che gli scandali esistano davvero: vuol dire invece collocare gli avvenimenti in una dimensione obiettiva, rinunciando a trovare *a ogni costo* un risvolto politico, una motivazione ideologica a quei fatti e comportamenti che con la ideologia e la politica non hanno niente a che fare”¹.

Non spetta, quindi, al giornalista esasperare i giovani, avvilire le persone, ingenerare insicurezza, speculare sulle notizie per procurarsi assidui lettori/ascoltatori. A questo proposito è ancora molto saggio quanto asseriva Sergio Galli, interpellato dallo stesso Ceccuti: “Lo scandalismo dà ai lettori l’impressione di una illimitata libertà di espressione; in realtà è una fuga dalla verità dei problemi”².

Lo scandalismo, dunque, che tanta parte ha nell’attuale informazione, si può a buon diritto ritenere un atteggiamento superficiale di fronte alla realtà dei fatti.

Compresa nell’art. 21 della Costituzione è la norma relativa al cosiddetto diritto d’informazione, inteso in due significati diversi e complementari: come diritto ad informare il pubblico e come diritto del pubblico ad essere informato.

“Solo il primo profilo concreto, sembra, un diritto soggettivo di libertà costituzionale, il secondo costituendo piuttosto un

1 C. Ceccuti, *Il quotidiano ieri e oggi*, Alinea Editrice, Firenze, 1990², pp. 12-13.

2 Cfr. C. Ceccuti, *Il quotidiano ieri e oggi* cit., p. 14.

corollario del primo, di regola interesse semplice non azionabile anche se suscettibile di porsi come protagonista di profondi movimenti di opinione pubblica. In un caso tuttavia il secondo profilo costituisce il necessario presupposto del primo: coloro che per professione, come i giornalisti, informano il pubblico, hanno evidentemente il diritto ad attingere le notizie alle loro fonti. In tal senso è formulato infatti l'art. 2 della legge sull'albo dei giornalisti (n. 69 del 1963) dove si legge che è *diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica*³.

Il diritto all'informazione (diritto ad essere informati) viene collegato direttamente ai principi della partecipazione (art. 3, c.ii della Costituzione) e del diritto di tutela giurisdizionale (art. 24 e 113). Lo stesso diritto si collega all'art. 21 in quanto connesso con la libera manifestazione del pensiero. Infatti, l'art. 21 costituisce la più importante fra le libertà strumentali di manifestazione del pensiero. La Corte Costituzionale ha affermato come la libertà di manifestazione del pensiero e l'informazione siano valori essenziali per la democrazia.

Tuttavia, è opportuno rammentare –come fa Vittorio Roidi – che “la filosofia del giornalismo, la sua concezione è relativa e non universale. Cambia di continuo, anche se si può dire che nel corso dei secoli si sia andata affermando una funzione sociale del giornalista, inteso come operatore al servizio dei cittadini, dal quale essi attingono informazioni utili e, soprattutto, veritiere. Anzi in molti gruppi sociali, il giornalista è visto come un difensore dei cittadini, uno che sta dalla loro parte, che li mette in condizione di sapere e di regolarsi di conseguenza. Una concezione che esalta i suoi compiti, ma che comporta non poche conseguenze giacché il giornalista, come qualsiasi essere umano, è sempre condizionato sia dagli interessi contrapposti

3 P. Barile - E. Cheli - S. Grassi, *Istituzioni di diritto pubblico*, CEDAM, Padova, 1995⁷, p. 656.

che convivono nella società, sia dalla propria cultura e sensibilità. Ma il lettore crede nel suo lavoro, si fida di lui, salvo indignarsi quando si accorge della scarsa obiettività e imparzialità che talvolta costui mostra nell'eseguire il proprio lavoro"⁴.

L'informazione corretta, infatti, non può non attenersi a delle regole, da contestualizzare e attuare, ma i binari della convenienza, della rettitudine, sono binari precisi, sui quali da sempre ci si interroga e per cui si cerca, da più parti, la tracciabilità di sponde di riferimento. In tale dibattito rimane, senza dubbio, fondamentale un'antica perimetria: che cos'è la notizia? Che cosa *fa* la notizia?

È innegabile, inoltre, che il giornalista viva una realtà dialettica, un equilibrio sempre da ricreare, che non può facilmente esistere se non poggia su professionalità sicura, quanto a metodo e partecipazione. Questo perché sempre si rileva un conflitto tra l'interesse del lettore ad avere un'informazione veritiera e i doveri del giornalista che, pur esprimendo liberamente le proprie conoscenze, deve rispettare norme ben precise. Non è quindi sufficiente ricordare di nuovo che la libertà di pensiero e di espressione è un fondamento indispensabile della democrazia; ciò che è di urgente necessità è indicare un percorso pratico che non miri tanto alla quadratura del cerchio, ma che mostri come dialettica giornalistica significhi capacità di bilanciare l'informazione secondo tre parametri primari: rispetto del vero (nella conoscenza e nella diffusione), rispetto del referente (lettore, spettatore che sia), rispetto delle norme. Tali parametri non possono sottostare ad una gerarchia, ma sono contemporanei, compresenti, inscindibili l'uno dall'altro.

Un'analisi comparatistica pone in evidenza come la ricerca di una linea di lavoro precisa interessi tutti. In molti giornali

⁴ V. Roidi, *L'etica nella legge professionale*, in «I doveri del giornalista», a cura di V. Roidi, Ordine dei Giornalisti Consiglio Nazionale, Roma, 2006, pp. 7-8.

si è infatti sentita la necessità di stilare un “libro di lavoro”. Fra gli altri, è davvero interessante quanto si legge in quello del *Washington Post*: “Cronisti e redattori sono tenuti all’imparzialità. Essa consegue da alcuni criteri di lavoro. Nessun racconto è imparziale se omette particolari importanti o significativi. Imparzialità vuol dire completezza. Nessun racconto è imparziale se comprende particolari irrilevanti al posto di altri significativi. Imparzialità significa rilevanza. Nessun racconto è imparziale se, volontariamente o inconsapevolmente, trae in inganno il lettore. L’imparzialità comprende l’onestà. Nessun racconto è imparziale se il cronista nasconde le proprie opinioni dietro espressioni come ‘ammesso che’, ‘in segreto’. Imparzialità significa chiarezza”⁵.

-
- 5 V. Roidi, *L’etica nella legge professionale* cit., p. 10; che così prosegue: “Negli Stati Uniti la libertà di informazione è tutelata dalla Freedom of Information Act, ma sono stati poi giornalisti ed imprenditori (American society of professional journalist e American society of professional editors) a dettare le norme di comportamento, incentrate sul diritto del popolo a conoscere i fatti e, di conseguenza, sulla responsabilità degli operatori dell’informazione a fornire resoconti completi e veritieri. I canoni principali del giornalismo anglosassone sono l’*accuracy* (precisione) e la *fairness* (imparzialità). L’incitamento ossessivo è il *telling the truth*, il cercare e il dire a qualsiasi costo la verità. Il reporter deve essere disposto a frugare ovunque (*muck-racker*, letteralmente *che rovista nel letame*), a porsi sempre nel ruolo del *watch-dog* (cane da guardia) e per far questo deve non solo essere libero, ma deve anche *apparire* neutrale, affinché il lettore nutra nei suoi confronti un’autentica fiducia. Nei codici deontologici dei grandi giornali americani i cronisti sono invitati a non partecipare a dibattiti e manifestazioni pubbliche: le loro opinioni vanno celate, devono mostrare al cittadino di sapere essere il più possibile asettici e obiettivi. Una redattrice del ‘Washington Post’ è stata minacciata di licenziamento per aver partecipato ad un dibattito sull’aborto. Ci sono direttori che hanno deciso di non andare a votare affinché in nessun modo potessero trasparire le loro simpatie politiche”.

Principi, come si vede, estremamente attuativi, contenenti anche misure di metodo oltre che di merito, dal momento che anche la forma è sostanza e non si separa da essa ma la esprime in modo coerente, creando un *unicum* nel quale la variabile sarà solo lo stile personale dell'autore, che potrà pertanto essere più o meno giornalistico, più o meno coinvolgente..

In Europa un libro di lavoro che ha avuto molto successo (all'interno della nazione ove è stato pubblicato) è quello del giornale spagnolo *El Pais*, in cui si sottolinea la necessità di far in modo che l'attività giornalistica sia utile alla collettività, la quale ha diritto ad avere strumenti e dati oggettivi per formarsi una propria opinione.

Anche da noi ci sono state testate che hanno voluto dotarsi di un simile "libro", ma ad uso interno, senza che sia stato pubblicato e soprattutto senza che per i comportamenti scorretti si prevedano sanzioni.

"In Italia – precisa acutamente Roidi – ha prevalso una teoria *individualistica*, che per molti anni ha dato ampio risalto al diritto di cronaca esercitato dal giornalista, rispetto ad una *funzionalista*, improntata al pubblico interesse e al diritto del cittadino ad essere informato. E ciò anche se il Parlamento non ha poi scritto una norma organica sul diritto di cronaca, cui invece hanno dato corpo soprattutto le sentenze dei giudici e le decisioni della Consulta. Conseguenza di questa scelta è stata l'affermazione dell'indipendenza del giornalista e della sua autonomia, più che dei suoi doveri. Solo più tardi si è diffusa la riflessione sull'interesse sociale e, dunque, sui limiti della attività giornalistica"⁶.

Ciò che rimane di riferimento fondante è l'articolo 2 della legge 69/1963, istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, il quale fissa le regole-base a cui, chi esercita questa professione, si deve attenere:

6 V. Roidi, *L'etica nella legge professionale* cit., p. 13.

“È diritto insopprimibile e obbligo inderogabile del giornalista la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme dettate a tutela della personalità altrui ed è suo obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione fra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

Il giornalista, quindi, si trova a gestire un complesso potere-dovere che sostanzialmente è quello di informare e di commentare, in accordo con le norme che tutelano i diritti fondamentali della persona. Pertanto, il giornalista ha anche il delicato compito di comprendere quando la notizia giustifichi la violazione di un qualche diritto e la sua pubblicazione adempia il diritto-dovere di informare. È chiaro che non si tratta soltanto di un problema di coscienza, come troppo spesso si è sentito dire, la questione investe una problematica relativa alla professionalità e alla relativa metodologia necessaria per esprimerla. La notizia non può mancare mai di verità, di pertinenza e di continenza; quindi di un lavoro di indagine, accurata ricerca di fonti e poi *modus est in rebus*, come diceva Orazio, dal momento che sia il modo sia i fatti sono oggettivamente valutabili, ma anche soggetti all’evolversi della coscienza sociale e all’utilizzo delle più idonee tecniche di comunicazione, anch’esse *in fieri* nello sviluppo della loro scienza.

Ciò che non dice la legge professionale del 1963, quanto alla definizione dell’attività giornalistica, lo ha precisato la giurisprudenza. Una sentenza della Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 1827, del 20 febbraio 1995, afferma: “Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie

destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione". Quindi, il giornalista ha propriamente una funzione di ponte tra il fatto, la notizia e il cittadino: un anello di congiunzione e di collegamento prezioso e delicato.

Diritto di cronaca

Il diritto di cronaca è il diritto di informare attraverso tutti i mezzi di diffusione. Tra questi solo la stampa è espressamente citata dalla Costituzione, mentre degli altri mass media non si fa menzione. Tuttavia per stampa oggi si intende tutto il mondo dell'informazione (compresa quella radiotelevisiva e informatica): una estensione immediata, data dai tempi.

Il diritto di cronaca è oggetto di numerose limitazioni, con norme ordinarie poste a tutela di altri diritti (come ad es. quello alla riservatezza), o per la possibile commissione di reati (per es. quello di diffamazione, quelli connessi alla tutela del segreto o dell'ordine pubblico o del buon costume). Spesso la tutela di questi diritti impone una disciplina rigida, in contrasto, almeno secondo alcuni, con il diritto di cronaca e con lo stesso diritto all'informazione da parte dei cittadini.

Vi è poi un'apparente, insanabile antitesi tra la legge sull'ordinamento professionale del giornalista, che impone allo stesso di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle proprie notizie, e il codice di procedura penale; il quale, pur stabilendo in linea generale il diritto dei giornalisti a non divulgare la fonte delle loro informazioni, dispone tuttavia che, se le notizie sono indispensabili a fini di prova, al giornalista non è permesso opporre il segreto professionale (ma di ciò, in modo puntuale, si tratterà più avanti).

Per il reato di diffamazione e il confine fra la tutela dell'onorabilità e il diritto di cronaca, la Cassazione ha stabilito regole restrittive. Il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato senza incorrere nel reato di diffamazione solo a condizione che la verità sia "oggettiva" e "completa", che la forma di critica sia "civile" e improntata a "leale chiarezza" (cioè,

senza “sottintesi sapienti” o “accostamenti suggestionanti”), che il giornalista controlli e verifichi i fatti e dia prova della cura posta negli accertamenti, senza ricorrere a notizie “di seconda mano”, cioè già riferite o divulgate da altre fonti.

Infatti, una sentenza di riferimento resta quella del 18 ottobre 1984 n. 5259, con la quale la Corte di Cassazione ha, fra l’altro, indicato una serie di comportamenti corretti che contestualmente devono essere tenuti dal giornalista nell’adempimento della sua professione, con ciò offrendo anche una soluzione oculata alla problematica relativa alla diffamazione. Una sentenza detta appunto per ciò del decalogo, in quanto puntualizza che la diffusione di notizie, il fare informazione, è diritto di cronaca nel caso in cui siano stati ottemperati tre principi: verità, pertinenza, continenza; cioè il fatto narrato deve essere vero (oggettivamente o putativamente) e deve essere frutto di un accurato lavoro di ricerca e di verifica; la notizia deve essere di interesse e utilità pubblica e sociale; l’esposizione deve sottostare ai canoni della chiarezza (la notizia deve essere espressa correttamente rispettando l’obbligo di civiltà).

Fare cronaca significa – in buona sostanza – diffondere notizie vere, fatti di generale interesse. La sezione Lavoro della Cassazione civile, con sentenza n. 6083 del 1997, ha offerto altra precisa definizione del lavoro giornalistico, sostenendo che “costituisce attività giornalistica la prestazione intellettuale, nella sfera dell’espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica”.

Diritto all'informazione

È un diritto di libertà che, per quanto non sia espresso direttamente nella Costituzione, trova in diverse norme di questa il suo fondamento.

Il diritto ad essere informati è una delle forme di manifestazione della libertà di informazione (insieme al diritto di informare, o diritto di cronaca, e al diritto di informarsi, cioè di cercare informazioni). Consiste nell'interesse generale all'informazione da parte dei destinatari della stessa, e per questo si esclude che possa trovare il proprio fondamento nell'art. 21, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero.

In modo specifico vengono richiamati gli articoli 2, 3, 15, 17, 18, 33, ma in sostanza è da richiamare l'intero sistema costituzionale.

Il diritto ad essere informati fa parte dei diritti dell'uomo (art. 19); esso, tuttavia, non gode in Italia di una piena attuazione. Esistono, invece, leggi dirette a colpire la divulgazione di notizie e a porre precisi limiti alla loro libera circolazione (ad es. la tutela penale del segreto).

Si sono compiuti sforzi per l'attuazione del diritto all'informazione: in particolare con la legge n. 241 del 7 agosto 1990. Con questa si è introdotto il principio di trasparenza amministrativa, attraverso la previsione di norme che garantiscono ai cittadini la possibilità di essere informati sul procedimento amministrativo, i documenti amministrativi che lo riguardano, il funzionario che se ne occupa... Il diritto ad essere informati ha avuto maggiore attuazione in ambito regionale e locale: vedi la legge n. 142 dell'8 giugno 1990, la legge sulla trasparenza.

Il *feedback* può essere garantito se si mette in campo un'informazione sicura, documentata, interessante, utile, chiara e

corretta. Questo è ciò a cui ha diritto il lettore, e questa è l'essenza del lavoro del giornalista. Il quale ha certamente una difficoltà di ordine cronologico: lo spazio temporale, tra l'accadimento dei fatti e il loro diventare notizia, è attualmente quasi inesistente, almeno per certi mezzi di informazione. Ecco che allora la professionalità è di necessità un presupposto indispensabile, dal momento che il giornalista si trova a dover leggere gli eventi con un margine di tempo scarso quanto alla riflessione. Per gli stessi motivi l'accuratezza, l'attenzione, il rispetto, il saper valutare e bilanciare, sono canoni di cui non si può fare a meno e che devono appartenere a chi svolge questo mestiere. Purtroppo, si assiste spesso a comportamenti dettati da protagonismo da parte di molti giornalisti. Così, alla fine, tanto spesso ci troviamo ad sentire pareri di parte, opinioni e ad avere un'informazione meno trasparente, quella che ha dimenticato di riportare le fonti, ma che quasi si è essa stessa legittimata ad essere essa stessa fonte.

Nonostante ciò, il dibattito, espressione di una importante volontà di cambiare le cose, è andato avanti nel corso degli anni. È del 1993 la Carta dei doveri con cui si sottolinea il delicato ruolo del giornalista nei confronti della società e la sua responsabilità nei confronti del lettore. Alla Carta seguì l'istituzione, voluta dalla Federazione nazionale della stampa e dall'Ordine nazionale dei giornalisti, di un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, il cui compito doveva essere quello di verificare il rispetto di detta Carta. Questo Comitato non ha avuto poi un'effettiva possibilità di esistere a seguito degli avvenimenti immediatamente seguenti alla sua prima convocazione.

Altri momenti significativi di questo percorso si sono avuti nel 1996 e nel 1998. Nel 1996, la legge n. 675 ha previsto l'opportunità di un codice deontologico a protezione del diritto all'intimità e alla riservatezza delle persone coinvolte nei fatti di cronaca e di quelle protagoniste della vita pubblica. Nel 1998 tale codice fu approvato, d'intesa con l'Autorità garante; tuttavia manca ancora

un testo organico⁷. Anche se solo a titolo di menzione, giova ricordare l'impegno per la tutela dei minori che si è concretizzato soprattutto in un documento di autodisciplina: la Carta di Treviso del 1990. Di tale importante settore si occupa anche la legge sulla privacy e il Codice di autoregolamentazione tv e minori del 2002. Inoltre, sempre nella ricerca di maggior tutela della riservatezza e del rispetto della persona, nel 1995 sono stati precisati particolari obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo con la stesura della Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori RAI.

Secondo Mauro Paissan l'entrata in vigore della legge sulla privacy e le funzioni di controllo esercitate dal Garante (detto anche Autorità garante e Authority per la privacy) non hanno posto in essere la – da certe parti paventata – “strage di libertà”, anzi da ciò ne sarebbe scaturita una “maggior tutela per i cittadini e qualche nuovo stimolo per un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico”⁸. La sua riflessione si fa poi amara ricordando le tappe dello stesso cammino in altri paesi europei. “I Länder tedeschi dell'Assia e della Baviera si dotarono già nel 1970 di una legge sulla protezione dei dati personali. Pochi anni dopo, numerosi Stati europei fecero altrettanto: Svezia, Germania federale, Danimarca, Norvegia, Francia, Austria. L'Italia è arrivata al traguardo dopo un quarto di secolo e dopo essere stata richiamata all'ordine dall'Unione europea. La nostra legge è del 1996. Tardi, tremendamente tardi, mentre l'innovazione tecnologica galoppava anche per quanto riguarda la capacità di raccogliere, detenere, incrociare, usare, commerciare i nostri dati personali”⁹.

7 Cfr. V. Roidi, *L'etica nella legge professionale* cit., pp. 23-24.

8 M. Paissan, *Il Codice della privacy*, in «I doveri del giornalista» cit., p. 61.

9 M. Paissan, *Il Codice della privacy* cit., p. 64.

Ma che cosa dice esattamente la legge del 31 dicembre 1996, n. 675? All'art. 2 dichiara: "La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione". Come precisa Paissan, la legge – recependo la direttiva europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995 – "relativamente alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, accoglieva quanto lì era previsto: la possibilità per gli Stati membri di concedere esenzioni e deroghe rispetto alle regole generali per il trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici. L'Italia recepì anche questa indicazione, tanto che si può parlare di una normativa di favore prevista per chi fa informazione. Questo è più vero per il testo attualmente in vigore che non per quello originario che era interpretabile in chiave vincolistica rispetto al diritto di cronaca"¹⁰. Tale disciplina, già nel '97, venne estesa a chiunque esercitasse la professione, non solo ai professionisti.

Il 1° gennaio 2004 entra in vigore il codice che regola l'intera materia relativamente alla privacy. Però, in tema di privacy, come sostiene Paissan, non esiste una ricetta valida, sempre e comunque, da applicare con assoluta certezza ai singoli casi concreti. È vero, infatti, che "la responsabilità del giornalista è sempre preminente. È il giornalista a dover alla fine decidere, spesso sotto pressione dell'urgenza della messa in onda o della chiusura delle pagine del giornale. E deve decidere in base alle norme, al Codice deontologico e alla propria etica"¹¹.

¹⁰ M. Paissan, *Il Codice della privacy* cit., p. 65.

¹¹ M. Paissan, *Il Codice della privacy* cit., p. 95.

Il giornalismo è sempre anche selezione, che va abbinata ad accuratezza e al rispetto che, secondo quanto afferma il Codice deontologico, si deve sempre a tutti, anche ai nomi noti, per i quali sono necessarie valide ragioni per non rispettare la loro privacy: deve emergere un evidente nesso di rilievo che riguardi il loro ruolo o la loro vita pubblica.

I limiti normativi degli abusi

L'esercizio del diritto di cronaca, per notizie di generale interesse, non deve ledere altri diritti. La pubblicazione di atti o notizie relative a un processo penale non deve pregiudicare lo svolgimento delle indagini.

Come si sa, la fase del processo è – salvo eccezioni – pubblica, giornalisti e telecamere possono trovarsi in aula per riferire al lettore/telespettatore, lo svolgersi del procedimento¹².

Il c.p.p. vieta, all'art. 114, la pubblicazione – anche se parziale o per riassunto – degli atti di indagine compiuti dal pm e dalla Polizia giudiziaria, fino a quando l'imputato non ne possa venire informato e non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.i, c.p.p.). Fino a quando non sia terminata l'udienza preliminare, e quindi concluse le indagini, è vietato pubblicare atti di indagine, anche non più coperti dal segreto.

Ai sensi dell'art. 329, il pm ha la possibilità di consentire anticipatamente la pubblicazione di atti o parti di essi o, viceversa, di prolungare il segreto. Il c.ii disciplina la cosiddetta *desegretazione*: il pm, quando lo ritenga necessario per la prosecuzione delle indagini, può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114 c.p.p. (che al c.i vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, degli atti coperti da segreto o anche solo del loro contenuto) ammettere, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi: in tal caso, gli atti pubblicati (per es. fotografie, identikit) sono depositati presso la segreteria

¹² Cfr. M. Orlandi, *La cultura del giusto processo nella ricerca della verità. Aspetti giuridici, sociolinguistici e di comunicazione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 238-248: in particolare il cap. "Il processo penale e i mass media".

del pm. Il c.ii disciplina la cosiddetta *segretazione* o protrazione del segreto: anche quando gli atti non sono più coperti da segreto a norma dell'art. 329 c.i, il pm, in caso di necessità per lo svolgimento delle indagini, può – con decreto motivato – disporre: l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; il divieto di pubblicare i singoli atti, o notizie speciali relative a determinate operazioni. Altre deroghe all'art. 329 sono contenute negli artt. 117 e 118 c.p.p. A norma dell'art. 117, il pm, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente (che peraltro può disporre anche di propria iniziativa), anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto: l'autorità giudiziaria, destinataria della richiesta, può anche respingere la richiesta con decreto motivato (art. 117 c.ii)

Una volta che gli atti delle indagini preliminari non siano più coperti dal segreto, non diventano automaticamente pubblicabili in se stessi, dal momento che circa tali atti esistono altri divieti. Sono, tuttavia, pubblicabili nel loro contenuto, salvo – come si è visto – il decreto di segretazione del pm.

Se non si procede al dibattimento, l'art. 114 c.ii stabilisce il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Gli atti del dibattimento, dato il principio di pubblicità che lo caratterizza, sono sempre immediatamente pubblicabili; le udienze dei dibattimenti sono pubbliche, a pena di nullità (art. 471 c.i, c.p.p.).

La pubblicazione, anche parziale, degli atti che, alla fine del dibattimento, risultano inseriti nel fascicolo per il dibattimento non è consentita se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; mentre la pubblicazione degli atti che, concluso

il dibattimento, risultano contenuti nel fascicolo del pm, non è consentita se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.

Il giornalista, in genere, è a conoscenza anche degli atti processuali: come il rinvio a giudizio, le memorie dei difensori... che sarebbero, in verità, protetti dal segreto delle indagini preliminari. Degli atti più importanti si possono richiedere le fotocopie, poiché la legge prevede che si possono dare, a spese di chi le richiede.

Il divieto di pubblicazione vale, invece, per i procedimenti che si svolgono a porte chiuse e udienze che si svolgono davanti al Tribunale dei minorenni, nei casi previsti dall'art. 472 c.i e c.ii, c.p.p.

Ma in alcuni casi la pubblicità può venir esclusa, su richiesta dell'autorità competente: qualora sia di danno al buon costume; per notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato; in relazione alla pubblica igiene; quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze o quando è necessario salvaguardare la sicurezza dei testimoni o degli imputati. Tuttavia, in queste tre ultime ipotesi può essere consentita la presenza dei giornalisti. Le telecamere possono entrare, se il dibattimento è di interesse sociale, anche senza consenso delle parti; con il loro consenso, se non ne deriva pregiudizio.

Degli atti dei procedimenti speciali, privi della fase dibattimentale (applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato), si può dare notizia una volta compiute le indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare. In questi casi l'art. 114, c.v, prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parti di atti, quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato; inoltre, qualora si possa causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle

parti private: anche in simile occasione il divieto cessa quando sono trascorsi i termini fissati dalla legge sugli archivi di Stato, oppure dieci anni dalla sentenza irrevocabile, su autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

La situazione del cronista giudiziario, nel passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio, è notevolmente cambiata. Prima non si poteva dire niente fino al dibattimento: tutto era coperto dal segreto istruttorio. Anche se il giornalista ne ha sempre saputo di più, grazie alle “fughe di notizie”, con cui – peraltro – rischiava l'accusa di violazione del segreto. Il processo era costituito dai documenti e la prova si costruiva all'interno dell'ufficio dei magistrati; oggi si costruisce in aula e le carte non hanno più la stessa valenza a livello di attendibilità. Il giornalista potrà andare sempre alla ricerca delle indiscrezioni, questa volta “orali”, circa le indagini preliminari, ma ben potrebbe anche intervistare magistrati e avvocati che, compatibilmente con quanto è possibile “esternare”, possono rappresentare, dai loro punti di vista, lo stato dei fatti; anche in ciò si può leggere un contributo del giornalista alle indagini in corso per l'accertamento della verità¹³.

Quando la data dell'udienza preliminare è stata fissata, il difensore viene a conoscenza di tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero – art. 329: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. Da quel momento anche il giornalista può dire qualcosa circa il contenuto di questi atti, ma con molta attenzione, perché per i media il segreto non è ancora caduto. Le scelte a questo punto si fanno delicate; in nome del dovere di cronaca non si possono compiere delle azioni che sarebbero di per se stesse dannose all'accertamento dei fatti.

¹³ Cfr. M. Orlandi, *La cultura del giusto processo nella ricerca della verità* cit.

Durante le indagini preliminari, l'art. 114 vieta che siano diffusi gli atti coperti dal segreto ed anche il loro contenuto. Ciò che si può divulgare è che il pubblico ministero ha sentito il tale come testimone, nulla più. Infatti, come si è ricordato, solo al termine dell'udienza preliminare i mezzi di informazione possono rivelare non gli atti, ma il loro contenuto. Dopo questa udienza, che ha luogo in camera di consiglio, se il gip si pronuncia per il non luogo a procedere, la pubblicità può essere totale; se invece dispone il rinvio a giudizio, rimane valida la norma per cui si può riferire il contenuto, ma non l'atto stesso fino a che esso non giunga alla fase dibattimentale. Tra le procedure previste dal codice attuale, il patteggiamento è quella più sconosciuta al giornalista, di questa non ci sono carte che possa conoscere, si potrà sapere solo quello che le parti in causa vorranno dichiarare.

Non ci sono, invece, limitazioni per quanto concerne la pubblicità del dibattimento, con alcune attenzioni, come riepiloga Caterina Malavenda. "A norma del 3° comma dell'art. 114 gli atti del fascicolo del dibattimento non utilizzati per le contestazioni, non possono essere pubblicati, neppure parzialmente, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, mentre gli atti del fascicolo predisposto dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, non usati in udienza, possono essere pubblicati solo dopo la sentenza di secondo grado. Il divieto, anche in questi casi, attiene all'atto e non al suo contenuto: il primo cardine, infatti, è che la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto è sempre consentita. È ancora vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento, se questo viene celebrato a porte chiuse: in questo caso il divieto può investire, per apposita disposizione del giudice, anche gli atti utilizzati in udienza per le apposite contestazioni. Si potrà perciò parlare del processo e della sentenza, ma non pubblicare anche gli atti ad esso relativi. In tutti i casi il divieto di pubblicazione è disposto con provvedimento del giudice, in deroga ai

principi generali, esso viene meno, non solo ‘trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato’ (70 anni dalla data di conclusione del procedimento), ma anche, previa autorizzazione del ministro di Grazia e Giustizia, trascorsi 10 anni dal momento in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile”¹⁴.

Un soggetto massimamente tutelato è, senza dubbio, il minore teste o parte lesa (offesa o danneggiata dal reato), per cui è vietata la pubblicazione delle generalità e della sua immagine fino a quando non abbia raggiunto la maggiore età. Il giornalista non può pubblicarne le generalità, né le foto anche nel caso in cui avesse il consenso dei genitori; può, invece, pubblicare gli atti del processo, con apposito consenso. Inoltre, l’art. 11, delle “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, prevede che niente debba essere pubblicato relativamente al minore indagato, imputato, indiziato o condannato che possa farlo identificare, anche per via indiretta. Ciò non sarà valido nel caso in cui sia stato deciso di procedere con un’udienza pubblica.

Un’altra occasione, fonte di notizie, è l’arresto dell’inquisito durante le indagini preliminari, l’interrogatorio di questo (in merito è possibile riferire il comportamento scelto dal soggetto, ad esempio se si è avvalso o meno della facoltà di non rispondere), l’incidente probatorio (una sorta di testimonianza a futura memoria, raccolta dal gip).

Per quanto concerne il comportamento del difensore nei confronti della stampa, in proposito è assai chiaro quanto indica il Codice deontologico della categoria all’art. 18. I rapporti devono essere improntati a criteri “di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per

¹⁴ C. Malavenda, *Così il codice dice che cosa è segreto e che cosa no*, in «Giornalista Oggi. La professione e il mondo dell’informazione», a cura di A. Macchi, Fabbri Editori, Milano, 1992, Vol. I, p. 244.

evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. I – Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine. II – Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale”.

Indubbiamente il rapporto fra realtà virtuale e processo è sempre più vasto, visti anche gli strumenti di cui ci si può avvalere in aula. Il ruolo del computer¹⁵ (e comunque della realtà virtuale in genere) è un ruolo particolare, che deve essere costantemente seguito e controllato, perché fallibile.

L'utilizzo delle moderne tecnologie implica la necessità per il giurista di una formazione interdisciplinare. Infatti, videoconferenze, registrazioni di vario tipo e quant'altro, possono configurarsi come un ausilio prezioso per lo svolgimento di un'attenta ricostruzione dei fatti; ma le conoscenze tecniche devono accompagnarsi ad una precisa coscienza del dato sociologico; proprio come ha rilevato Voena, parlando appunto del fatto che tali innovazioni aprono problematiche nuove: “Per un verso, esse implicano un certo bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche dalle quali l'analisi del dato normativo non può prescindere ove se ne vogliano cogliere i risultati effettuali. Per un altro verso, gli scenari dischiusi dall'adozione delle nuove tecnologie sul versante della compatibilità con valori costituzionali e, segnatamente, con il diritto di difesa, esigono un'attenta valutazione circa il grado di effettività di quel valore, implicando, pertanto,

15 Circa i rapporti fra processo e realtà virtuale, cfr. G. Gulotta, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale, minorile*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1291-1298.

un'attenzione al dato sociologico inconsueta per il giurista di *civil law*"¹⁶.

La violazione del divieto di pubblicazione, previsto dagli artt. 114-329 c.p.p., costituisce illecito disciplinare per i professionisti che non si attengono alle regole. In caso di mancato rispetto del divieto di pubblicazione il c.p. prevede l'arresto fino a trenta giorni o pena pecuniaria, oltre a sanzioni disciplinari.

L'eccessiva estensione di questa forma di segreto e la mitezza delle sanzioni penali hanno fatto sì che le violazioni fossero molto frequenti e che, solo in casi eccezionali, si ricorresse all'azione penale per colpire la pubblicazione di atti processuali, anche perché talora sono gli stessi inquirenti (giudici e Polizia giudiziaria) a fornire alla stampa notizie sulle indagini¹⁷.

16 G.P. Voena, *La legge sulle videoconferenze e sull'esame a distanza nel processo penale*, in G. Conso – V. Grevi, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, CEDAM, Padova 1998, pp. 25-26.

17 Con il precedente codice e con ciò che si chiamava *segreto istruttorio*, formalmente tutto era proibito. Come del resto avveniva in Francia, o in paesi di diverso orientamento come l'Inghilterra. Ma in Inghilterra il processo avviene in termini di tempo brevissimi, in Italia è sempre stata un'altra storia. "In Italia occorrono anni dal momento in cui viene commesso il fatto, il reato, all'inizio del procedimento pubblico: in quel frattempo, i giornali dovrebbero tacere, uscire con ampi spazi bianchi o ignorare fatti, problemi, persone che non solo suscitano l'interesse dei lettori, che esigono di essere informati, ma che riguardano così da vicino l'evoluzione sociale del paese. Ecco dunque che la prassi subentra alla normativa fissata negli articoli dei codici. Anche se esiste la possibilità di vedere il giornalista incriminato, di fatto i giornali danno notizie ampie e particolareggiate sulle istruttorie in corso. Questo perché è nella convinzione di tutti, dai giornalisti agli stessi magistrati, che il segreto istruttorio andrebbe abolito. Ci guadagnerebbe la chiarezza dell'informazione e si eviterebbero quelle manipolazioni delle notizie, giunte per vie traverse, che purtroppo sovente si verificano. Qualcuno ai giornalisti le notizie coperte dal segreto le dà, nonostante gli articoli 230 e 307 del codice di procedura penale,

Senza dubbio, la presunzione d'innocenza va salvaguardata e criteri garantisti sono una premessa d'equità. Nella prassi tutto è, però, molto complesso; in tale complessità, un dato variabile – che sovente si inserisce – è la lente pubblicitaria dei media, così potente da provocare ricadute imprevedibili. Ma, su tale punto, non si può genericamente lamentare una mancanza di giustizia, dal momento che questa è soggettiva; ecco perché è importante salvaguardare il concetto di diritto, in grado di garantire una tutela oggettiva; in questo, quello che aiuterebbe è forse riuscire a storicizzare il presente.

Già Bergamini sul *Giornale d'Italia* (26 marzo 1904, n. 86) scriveva che i limiti della stampa sono “di indole giuridica e morale. I primi sono indicati dalle leggi; i secondi dalle considerazioni di rispetto o verso i privati o verso i pubblici costumi. [...] Il pubblico ha diritto di essere informato con sincerità, con larghezza ed esattezza; e la stampa tanto più vale ed è degna di rispetto, in quanto concepisce ed attua il suo diritto come un dovere verso il pubblico. [...] La obiettività e la ragionevolezza dello scopo sono i soli criteri che hanno valore imponente in queste materie”¹⁸.

che vieta nel primo caso agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e alle altre persone che *compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio* di mancare al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i loro risultati; e nel secondo caso impone analogo *dovere* ai magistrati. L'abolizione delle norme in questione, oltre che porre fine a una *fuga di notizie* altrimenti inevitabile, permetterebbe al giornalista di accedere alle fonti consentite dal magistrato e l'informazione ne guadagnerebbe in obiettività e serietà”: C. Ceccuti, *Il quotidiano ieri e oggi* cit., pp. 92-93.

¹⁸ Cfr. in C. Ceccuti, *Il quotidiano ieri e oggi* cit., pp. 94-95.

Il segreto dei giornalisti

Come si è accennato, il segreto dei giornalisti è previsto dalla legge sull'ordinamento professionale. Nella vigenza del precedente codice di procedura penale si sono verificati clamorosi casi giudiziari. Alcuni giornalisti erano stati obbligati a violare questa norma della loro etica professionale per non essere incriminati di reticenza. Così, molto opportunamente, l'attuale codice di procedura penale ha inserito, tra i soggetti che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, anche i giornalisti iscritti all'albo professionale, con esclusivo riferimento ai nomi delle persone dalle quali hanno ricevuto notizie confidenziali. Anche se il giudice può, nonostante ciò, ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni, qualora siano indispensabili all'accertamento della verità del procedimento in corso, e la loro veridicità possa essere accertata solo se si conosce la persona che le ha fornite (art. 200 c.p.p.). Nell'ipotesi in cui il giornalista si rifiuti di indicare la fonte, la sua testimonianza non potrà essere utilizzata (art. 195 c.vi, c.p.p.): in caso contrario, verrebbe ad essere introdotta nel processo una testimonianza indiretta.

Nella legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti (n. 69, 6 febbraio 1963), al secondo articolo, *Diritti e doveri*, si legge: "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte

delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

Tutto questo è frutto di un percorso significativo. Nel nostro Paese tali diritti professionali per i giornalisti sono stati alternanti e hanno risentito della storia della nazione. Il codice di procedura penale del 1865 prevedeva la possibilità generica, per tutti i professionisti, di non dover rivelare segreti di cui erano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione. In seguito, sia con la riforma del 1913, sia con il codice Rocco, il segreto professionale viene riconosciuto per una serie precisa di categorie, ma fra queste non erano compresi i giornalisti. Solo con il codice Vassalli si affronta la questione, nei termini di cui sopra. Anche l'art. 16, della legge sulla privacy, tutela il segreto del giornalista circa la fonte delle sue notizie, che precisamente dice: “Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia”. La violazione di questa norma, dal 1963, comporta una sanzione disciplinare.

Nel frattempo si erano verificati casi davvero singolari, che hanno obbligato il legislatore a riflettere su tale fondamentale problematica. Un caso che fece scalpore fu quello in cui rimase coinvolto il giornalista Roberto Chiodi. Correva l'anno 1977 e durante la celebrazione del processo contro 132 estremisti di destra, per la ricostituzione del partito fascista “Ordine Nuovo”, il presidente della quarta sezione penale del Tribunale di Roma ordinava l'arresto in aula per reticenza del giornalista, il quale si era rifiutato di fare i nomi dei suoi informatori, invocando il segreto professionale. Già c'erano stati disegni di legge d'emergenza (Ministro Reale) in materia, che però erano stati bloccati dalla Commissione affari costituzionali della Camera. Inoltre, nella prassi, in considerazione anche della legge istitutiva dell'Ordine del 1963 e che l'art. 351 del codice di allora non esauriva tutte

le ipotesi, si ebbero pronunciamenti contrari. Come quello del Tribunale dei minori di Roma, che scelse di non incriminare, per detti motivi, Oriana Fallaci, la quale, invitata a testimoniare, si era rifiutata di rispondere circa la fonte delle informazioni da lei avute e con le quali aveva proposto una versione alternativa per l'uccisione di Pasolini¹⁹.

Il segreto professionale è protetto anche dall'art.10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che facendo proprie le espressioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966, proclama: "Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere".

L'attuale presunta difformità, però, ben osservata alla luce delle moderne strategie di indagine e investigazione, non pare così insanabile. Se il giornalista è giunto in possesso di preziose informazioni, è arrivato a persone-chiave coinvolte nel caso in questione, lo ha ottenuto perché è stato capace di tessere un abile e attento lavoro di approfondimento, di indagine, di svolgere quello che in genere si suole chiamare "giornalismo investigativo". Con ciò non si pone in antitesi con gli inquirenti o i difensori, bensì sulla stessa linea. Pertanto, in tale ottica, non si può che intravedere una possibile collaborazione. Anche in questo caso, infatti, se di diversità vogliamo parlare, si deve necessariamente notare il divario, la differente prospettiva fra l'attuale e il precedente codice. La dinamicità del ricercare e ricostruire il fatto, del costruire e dimostrare la prova, pone sulla stesso piano non solo magistrati e avvocati, ma anche i giornalisti. Quindi, solo indagini sommarie o incomplete possono giustificare tale eccezione del rispetto del segreto.

¹⁹ Cfr. C. Ceccuti, *Il quotidiano ieri e oggi* cit., pp. 81-87.

Ciò, sostanzialmente, ha esplicitato anche la stessa giurisprudenza il 21 febbraio 1994, quando la Pretura di Roma così si è espressa: “La norma di cui al comma 3 dell’art. 200 c.p.p. deve intendersi riferita all’accertamento della fondatezza della notizia pubblicata, in quanto funzionale all’esame della sua veridicità che può trovare l’unico strumento nell’identificazione della fonte fiduciaria. Solo in tale circostanza quindi il giudice, al fine di verificare la rispondenza della notizia indispensabile per la prova di un reato per cui si procede, potrebbe ordinare al giornalista di indicare la sua fonte, purché sia l’unico strumento investigativo a disposizione”.

Più ancora è stato fatto con la sentenza del 14 gennaio 2000 dal Tribunale penale di Treviso, che ha affermato: “Nulla è risultato circa l’identità dell’informatore perché tutti i giornalisti indicati come testi si sono avvalsi del segreto professionale. Il pm ha chiesto che gli stessi venissero obbligati, così come previsto dall’articolo 200 (terzo comma) c.p.p., a deporre sul punto, ma il collegio ha respinto l’istanza. La norma appena menzionata assicura, invece, una piena tutela al segreto professionale dei giornalisti, consentendo una deroga soltanto in via di eccezione, e quindi di stretta interpretazione. Prevede l’imposizione dell’obbligo a deporre in presenza – congiunta – di due precisi requisiti: quello dell’impossibilità di accertare la veridicità della notizia se non attraverso l’identificazione della fonte stessa e quello dell’indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato per il quale si procede. Se questi sono gli stretti limiti di operatività della deroga, sembra evidente che l’obbligo a deporre sarebbe stato imposto non già ad accertare la veridicità della notizia (che pacificamente in questo caso erano vere e non richiedevano alcuna verifica in tal senso), bensì ad individuare l’autore del reato di rivelazione di segreti (del quale, oltretutto, il giornalista avrebbe potuto eventualmente essere anche partecipe), violando così la tutela del segreto sulle fonti giornalistiche accordata dal legislatore”.

Il segreto professionale dei giornalisti ha avuto anche un'ulteriore tutela dalla Corte di Strasburgo con la famosa sentenza Goodwin. William Goodwin, giornalista inglese, era stato citato in giudizio, prima davanti all'Alta Corte di Giustizia e poi a quella d'Appello; da entrambe fu richiesto di rivelare la fonte da cui aveva appreso delicate informazioni circa la società che gli aveva fatto causa, chiedendo inoltre di non pubblicare l'articolo. Goodwin, a vantaggio di tutti i giornalisti dell'Unione, pensò di non fare quanto richiestogli e di presentare ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'art.10 della Convenzione. Il pronunciamento della Corte di Strasburgo, del 27 marzo 1996, si espresse per la protezione della fonte giornalistica, quale corollario del diritto che il giornalista ha di ricercare le notizie. "Fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività. La decisione del caso Goodwin –rileva Franco Abruzzo- è particolarmente interessante anche perché ha concorso a dissipare i dubbi nascenti da una interpretazione letterale dell'articolo 10 della Convenzione, che si limita a specificare che la libertà di espressione comprende sia il diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo di fornirle, senza, però, che sia menzionato il diritto del giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni. Tale lacuna aveva, difatti, sollevato il quesito – attualmente risolto dalla Corte – che quest'ultimo diritto non rientrasse nell'ambito della sua tutela. Ma del resto la tendenza espressa dalla Corte con tale decisione trova ulteriore conferma e riscontro con le tendenze espresse al riguardo dallo stesso Parlamento Europeo, il quale – in una risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla segretezza delle fonti di informazione dei giornalisti – ha dichiarato che *il diritto alla segretezza delle fonti*

di informazioni dei giornalisti contribuisce in modo significativo a una migliore e più completa informazione dei cittadini e che tale diritto influisce di fatto anche sulla trasparenza del processo decisionale”²⁰.

Il Consiglio d'Europa con la raccomandazione n° R(2000)7, adottata l'8 marzo 2000, ha preso posizione chiarissima in merito alla tutela della fonte del giornalista: “Vista l'importanza dei media, all'interno di una società democratica, della confidenzialità delle fonti dei giornalisti, è bene tuttavia che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile, precisa e prevedibile. È nell'interesse dei giornalisti e delle loro fonti, come in quello dei pubblici poteri, disporre di norme legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero ispirarsi all'articolo 10, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre che alla presente raccomandazione. Una protezione più estesa della confidenzialità delle fonti d'informazione dei giornalisti non è esclusa dalla raccomandazione. Se un diritto alla non-divulgazione esiste, i giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia della loro responsabilità sul piano civile o penale o a una qualunque pena cagionata da questo rifiuto”. A commento di ciò Abruzzo nota un dato significativo: “Questa raccomandazione concorre, con la risoluzione del Parlamento europeo e con le sentenze della Corte di Strasburgo, a formare uno *spazio europeo*, che fa del segreto professionale dei giornalisti un caposaldo della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione”²¹. E conclude: “I giornalisti italiani devono rifiutarsi di rispondere ai giudici sul segreto professionale, invocando, con le leggi nazionali, la protezione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la sentenza

20 F. Abruzzo, *Il segreto professionale*, in «I doveri del giornalista» cit., p. 106.

21 F. Abruzzo, *Il segreto professionale* cit., p. 107.

Goodwin della Corte di Strasburgo. È diritto insopprimibile dei giornalisti quello di raccontare i fatti *su questioni di interesse generale*. Questo principio, che è l'incipit dell'articolo 2 della legge professionale dei giornalisti italiani, è consacrato in una sentenza della Corte di Strasburgo. La libertà di scrivere è sacra e cammina di pari passo con l'osservanza della deontologia. Il rispetto del segreto professionale è una regola fondamentale perché sul rovescio garantisce il diritto dei cittadini all'informazione"²².

Un quadro completo che delinea un percorso certo e condiviso.

22 F. Abruzzo, *Il segreto professionale* cit., p. 110.

Parte seconda

**Il fatto e la notizia: quando il giornalismo
racconta le patologie del vivere sociale**

Presupporre l'informazione

Il mondo dell'informazione oggi è parte integrante della vita di ogni individuo. Che lo si voglia o no, di continuo siamo bombardati da notizie di tutti i generi e da tutti i luoghi. Questo è un fattore distintivo importante del mondo post-moderno, un substrato e insieme un superstrato in cui, spesso inconsapevolmente, si svolge la nostra vita.

L'informazione, quindi, non è solo un elemento da ricercare, ma è anche un elemento da presupporre. Perché si è informati anche senza un pieno coinvolgimento di assenso; si è informati dai telegiornali (i cosiddetti tg), che più o meno attentamente seguiamo: mentre magari facciamo altre cose, notizie devastanti ci raggiungono; *news* dell'ultima ora arrivano sul telefonino o via internet, televideo, radio, autoradio... il mondo dei media ci accompagna ininterrottamente. Non è facile essere, nei loro confronti, sempre consapevoli, sempre attenti, sempre pronti a scegliere che cosa vogliamo sentire, sapere, che cosa ci interessa veramente, un grande "di più" si aggiunge e prende il nostro tempo: fatti e notizie che non avremmo scelto, ma che i mezzi di informazione più intraprendenti fanno comunque entrare nelle nostre case, senza chiedere alcun permesso.

Questa premessa forse può apparire ovvia, ma in verità il presupporre l'informazione è un qualcosa che si dà per scontato, su cui non si riflette, e che, invece, tanto opera silenziosamente nella vita di tutti. Limitarsi alla cronaca, significa poi una limitazione per modo di dire, in quanto questa è, purtroppo, la parte sempre più corposa, sempre più vasta: per numero di notizie e per intensità di trattazione.

Siamo tutti, in tanti modi diversi e in alterne circostanze, un po' indifesi – come bambini – nei confronti dell'informazione,

che ci raggiunge indipendentemente dalla realtà che stiamo vivendo.

Il ruolo dei media nel “divenire” del processo penale

I media risultano così canali di potere, non del tutto contenibile, un potere il cui *feedback* può essere davvero imprevedibile sotto svariati profili.

Questi, senza dubbio, hanno comunque responsabilità precise, delineabili e penalmente perseguibili nei confronti degli inquisiti, dei magistrati, dell'opinione pubblica. Tali linee di demarcazione segnano lo spazio della sicurezza, per un'equa informazione.

Tuttavia, spesso, per non dire di continuo, tale spazio risulta minacciato, risulta compromesso e i fatti strabordano, le informazioni si fanno insinuanti e sconcertanti.

Perché? Che cosa accade? E perché nessuno vi pone rimedio, perché fatti deplorabili si ripetono?

Riflettiamo. Sicurezza significa sostanzialmente garanzia. Ma garanzia per che cosa? Che cosa si deve garantire?

Innanzitutto:

- agli inquisiti, un processo giusto (diritto costituzionale inviolabile);
- ai magistrati, la possibilità di lavorare in serenità e, lo stesso, va assicurato anche agli avvocati, che nel mondo della notizia, dovrebbero avere pari visibilità;
- all'opinione pubblica, un'informazione seria, non spettacolare, tanto meno morbosa.

Le radici della morbosità e del suo successo contagioso, sono di sicuro molteplici; ma non c'è bisogno di troppa fantasia e non si richiede più molta riflessione quando si incontrano da una parte giornalisti d'assalto alla ricerca di *scoops* a tutti i costi, e dall'altra anche magistrati facili alle esternazioni, che vanno oltre il necessario.

A parte, e per certi versi assai più grave, è il caso delle manipolazioni di informazione, che in genere presuppongono altre manipolazioni, altri atti illeciti. Basti pensare a ciò che è stato denunciato – in un recente passato – circa alcuni tribunali della Basilicata e della Sicilia: fatti orrendi di truci omicidi, in cui si è occultato la verità con la connivenza degli inquirenti e giornalisti compiacenti. Da sole sono rimaste le famiglie a implorare giustizia e richiedere l'attenzione di altri inquirenti, a parlare per gridare il loro dolore e il loro diritto alla verità da altri giornali. Tali fatti, sono, per certi versi chiari, e non appartengono al mondo dello sviluppo moderno, bensì a reti di potere trasversali, associazioni a delinquere che hanno dalla loro esponenti di tutta la società (dalla politica alla magistratura includendo – ovvio – anche i giornali).

Altri fatti, invece, di violenze private o noti scandali, interessano tanto l'opinione pubblica da diventare quasi fatti di costume, identificativi di un'epoca, di un periodo. Tuttavia, anche questa analisi al momento pare insufficiente.

Pensando alla cronaca del passato, vengono alla mente alcune vicende tragiche, di cui comunque sempre è stata costellata la cronaca; andando in dietro nel tempo posso rammentare anche eventi che solo mi sono stati raccontati: ad esempio, quelli che mi narrava un osservatore particolare, come lo era un anziano avvocato, mio vicino di casa, per rimanere in un'ottica attenta. Mi ha parlato più volte di un criminale che produceva sapone e cera con i corpi delle sue amanti e di donne deliranti gli mandavano lettere d'amore mentre si trovava in carcere, dopo che fu assicurato alla giustizia. Niente di nuovo sotto il sole, quando lettere dello stesso tenore sono state indirizzate a Pietro Maso... uccisore dei suoi genitori. Ma questa, si dirà, è la cronaca, che non può esimersi dal narrare anche l'impensabile, straordinaria reazione di alcune menti femminili. Fatti gravi, sono accaduti sempre, e si sa che l'incredibile tornerà a sorprendere, almeno per qualche attimo.

Già, perché il ripetersi di tragedie sproporzionate, più o meno passivamente, pare *abituarci* ad aprire il televisore e a poter sentire dire di tutto.

Tuttavia, non è questo, non è l'insondabile che si può analizzare e prendere in esame a priori, almeno in queste righe. Ciò su cui si può e si deve riflettere è ciò che oggi si definisce come *gossip*, i tormentoni mediatici che paiono seguire gli schemi delle interminabili *soap opera*, alcune cominciate addirittura prima che noi nascessimo. Il *gossip*, ormai, ha casa ovunque, non si limita alle pagine di *Novella 2000*, agli amori più o meno fortunati della Ferilli, o di altri personaggi dello spettacolo. Ma diventa *gossip* anche la vacanza di una famiglia che ha perso drammaticamente un bimbo piccolissimo e sulla quale pendono accuse gravissime. Tutto ciò non lo si può accettare al pari di un presunto divorzio "famoso", della comparsa di un nuovo amante, giocatore, velina... qualcosa non funziona più, e c'è da chiedersi di che cosa si tratti.

Quando la notizia diventa spettacolo

L'informazione, in alcuni casi, rimane tale per pochissimi attimi, dopo di che prende un'altra strada, di più ampio consenso, di maggiore interesse di massa: diventa spettacolo. Ciò, quando accade e perché? Il fatto, evidentemente, deve essere un fatto di notevole interesse per l'opinione pubblica e l'interesse – la notizia c'è – quando si tratta di scandali importanti, perché coinvolgono personaggi famosi: vedi Vallettopoli, oppure casi tragici in cui, per la difficoltà delle indagini, la delicatezza del caso, non si arriva nell'immediato ad avere un colpevole e così sui sospettati il Paese si divide fra innocentisti e colpevolisti, discute nei vari *talk show* televisivi, a cui gli stessi protagonisti non si sottraggono.

Per le tragedie “ordinarie”, il discorso è diverso. Infatti, le medesime tragedie possono non avere lo stesso riscontro, perché per queste vale la solita spietata regola giornalistica: l'importanza dell'*incidente*, chiamiamolo così, è data dai chilometri: più è vicino e più interessa. È chiaro che nei casi sopra accennati ciò non vale più perché i media tolgono, cancellano di colpo, distanze chilometriche: allora il caso si crea con l'appoggio di alcuni dei soggetti coinvolti, che se ne fanno divulgatori. Mentre altre tragedie, che colpiscono per l'efferatezza con cui si consumano, non hanno altrettanto seguito mediatico, sono “risolte” dai fatti stessi. Ad esempio: la brevità delle indagini, con la conseguente soluzione del caso.

I giornali vanno a caccia di notizie le più particolareggiate, per portare frammenti di vita privata a conoscenza di tutti, creando così nuovi personaggi e attenzioni morbose. Chi guarda ha inevitabilmente una volontà, più o meno consapevole, di partecipazione e quindi di giudizio: questo è umano, è anche

per certi versi intelligente. Inoltre, un altro dato implicito è che il mondo dello spettacolo, come quello della politica, è sotto gli occhi di tutti: è il prezzo del successo; di questo, chi vi ha scelto di viverci, deve tenere conto.

D'altro canto si è costretti a riscontrare che in Italia c'è un altro aspetto che contribuisce non poco a creare situazioni patologiche. È ciò per cui la Corte europea ha sanzionato il nostro Paese più volte: i tempi della giustizia, la lunghezza troppo spesso estenuante dei procedimenti. Un processo breve ha ricadute diverse anche a livello sociale: tanti spazi di inquietudine si annullano. Questo è importantissimo, direi prezioso, per le persone coinvolte nei procedimenti, come lo è per la stampa in genere, che viene quasi obbligata ad una seria informazione. Diversamente il processo diviene, nei casi nazionali, "spettacolo" e questo ingenera un grave e negativo sentire nella gente, poiché provoca incertezza e sfiducia nella giustizia.

In maniera sommaria si potrebbe ritenere che gli elementi negativi e agenti di tali deformazioni siano da ricercare in alcuni fattori, non tutti necessariamente compresenti contestualmente:

- tempi lunghi dei procedimenti,
- talora, scarsa professionalità di magistrati e giornalisti,
- mancato rispetto dell'opinione pubblica.

Altrettanto sommariamente la "ricetta" potrebbe prevedere: buon senso di tutti gli attori, professionalità, onestà intellettuale e procedimenti brevi.

Oltre a ciò, non si può non accennare alla polemica relativa alla "certezza della pena". Anche per tale questione si sono verificati fatti paradossali – in alcuni casi volutamente provocatori – per cui il dibattito sulla sicurezza si è ampliato con pesante inquietudine e perplessità. In questo interstizio si sono inserite voci autorevoli di chi ha chiesto una revisione di certe regole del diritto sostanziale, da ricondurre in buona sostanza -secondo ad esempio Gherardo Colombo- ad una maggiore attenzione

alla persona, così come la storia tragica del primo Novecento, in particolare, ci ha insegnato; per giungere, nell'ottica dell'ex magistrato, alla comunicazione – in vista di una possibile realizzazione – di un senso diverso dello stare insieme, di esistere come società.

Del resto, facendo un passo indietro, se davanti a vicende particolari (vedi il caso, alla ribalta nelle cronache nazionali qualche anno fa, relativo all'incidente di Bormio²³) i magistrati sostengono di aver applicato la legge, si può comprendere come qualcuno commenti dicendo che un siffatto frangente indichi che qualcosa non torna più: o i magistrati che, nel rispetto del loro ruolo, hanno dato attuazione alla legge, oppure la legge stessa, che in tal caso non sembrerebbe rispondente ad una reale giustizia.

23 Nel 2007 a Bormio un ragazzo, alla guida di una moto, travolge e uccide un bimbo in bicicletta; successivamente all'individuazione e al fermo dei giovani coinvolti (il diciassettenne aveva sul sellino posteriore un amico diciottenne), il giudice li rimette in libertà (prima il maggiorenne e poi l'altro) dichiarando il fatto, omicidio colposo e non volontario. Con questa motivazione il giudice del tribunale minorile di Milano non ha convalidato il fermo nei confronti del ragazzo che alla guida della moto ha ucciso il piccolo Renzo. Il gip non ha previsto per lui alcuna misura restrittiva, soltanto l'affidamento ai Servizi per un percorso di sostegno psicologico in favore del minore e del nucleo familiare. Anche la mamma del bambino riconosce che non era intenzione del ragazzo uccidere il figlio, aggiungendo però che è grave il fatto che siano scappati senza soccorrerlo e che non si siano costituiti, nonostante i ripetuti appelli. Problematica rovente, che si riscontra, in tanti casi più o meno eclatanti, per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti: un nodo difficile anche per gli stessi giudici.

La storia addosso

Nel contesto attuale, cittadini, magistrati, giornalisti, tutti abbiamo, come dire, *addosso* una storia recente davvero ingombrante, una storia che in gran parte è ancora da comprendere, la cui lezione è ancora da svolgere in pieno. Si tratta di uno spartiacque nella società italiana degli ultimi decenni: Tangentopoli. Questo frangente è così connaturato ormai alla nostra mentalità che appena sorge uno scandalo, che si profila di buone entità, ecco che questo suffisso gli si appone (cfr. affittopoli, calciopoli...), dimenticandone il significato e creando una parola nuova che ha luce e senso solo dopo quello spartiacque, solo dopo i fatti di quella Milano, dopo la straordinaria inchiesta: “Manipulite”. Ciò dimostra che, se questa operazione linguistica continua a funzionare, Tangentopoli ci appartiene, fa parte per sempre della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre originali mescolanze.

Del resto, come dimenticare quei giorni: i giornalisti appostati giorno e notte sotto il Palazzo di Giustizia di Milano. Personaggi sconosciuti ci divennero familiari, come accadde per Paolo Brosio che, anche sotto immensi ombrelli, ci riferiva della voluminosità delle borse di documenti che portava con sé l'allora pm Antonio Di Pietro.

Dopo questi fatti, dai partiti alla magistratura, ai giornali, tutto non è stato più come prima.

Il linguaggio è una testimonianza importante. Tangentopoli stata anche una grande occasione per far conoscere alla gente il diverso assetto del mondo penale, i nuovi nomi e ruoli dei personaggi del processo penale del codice di ispirazione accusatoria. Ha fatto la “fortuna” dei gip, sigla che sintetizzata la troppo lunga, in termini giornalistici, espressione di giudice

per le indagini preliminari; oltre ad altri neologismi che, come si è accennato, sono stati di riferimento per ciò è venuto dopo.

Ma furono soprattutto giorni difficili. Come dimenticare il suicidio di Raul Gardini? Il clamore di quegli eventi vi partecipò? Una domanda che rimane straziante. A seguito del suicidio Gardini e di quello del deputato Sergio Moroni, alcuni parlamentari proposero di intervenire per porre un freno alla pubblicazione delle notizie. La pubblicazione delle informazioni di garanzia era un bollettino che ogni giorno veniva aggiornato, così circa tale prassi si cominciò a discutere intensamente. Sulla spinta di questi eventi venne avviato un confronto da parte della Federazione della Stampa – allora presieduta da Vittorio Roidi – e dell’Ordine dei giornalisti – presieduto da Gianni Faustini – che doveva portare alla stesura, nel 1993, della Carta dei doveri del giornalista.

Di certo, è innegabile che l’Italia di quei giorni aveva come riferimento i magistrati e, in seconda battuta, i giornalisti che ci narravano, minuto per minuto, il loro lavoro, che questa volta era tutto per scene e personaggi di primissimo piano.

Per altrettanta attenzione *mediatica*, un rapporto costante con il pubblico, per questo snodarsi continuo di informazioni non esistevano precedenti²⁴. Certi magistrati esternavano, mentre la maggior parte degli avvocati scompariva e il nuovo codice, da poco varato, stentava molto ad essere applicato nella sua vera essenza, soprattutto circa le nuove possibilità di utilizzo di mezzi difensivi a disposizione.

Così la prassi divenne norma: gli abusi nelle esternazioni, la diffusione di informazioni e atti non sempre rispettosa: se è vero

²⁴ Mentre dopo qualcosa di simile, *mutatis mutandis*, è accaduto: l’agonia e i funerali di Giovanni Paolo II. L’attenzione fu polarizzata a questo evento e narrata anch’essa minuto per minuto. Il contenuto cambia i termini della questione, quanto al metodo giornalistico, invece, si riscontra uniformità sostanziale.

che la notizia di avvisi di garanzia, dagli stessi interessati è stata appresa dai giornali.

Lo squarcio che si aprì fu profondo; verità forti e consolidate distrussero non solo partiti politici. La forza esplosiva degli avvenimenti probabilmente giustifica, o in qualche modo dà ragione, della grande fibrillazione che circolava in tutti gli ambienti.

E probabilmente anche da lì si è andata delineando la tendenza, nel nostro Paese, per un'attenzione esagerata e spettacolare che in qualche modo spiega, o almeno pone alcuni fattori di supporto, che ci portano fino al cosiddetto caso Vallettopoli (con esternazioni dei protagonisti, disquisizioni sull'uso delle intercettazioni²⁵...), l'arresto del "re" d'Italia e altro.

25 Le intercettazioni sono un mezzo di ricerca di prova consentito nei procedimenti penali per reati come delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, superiore nel massimo a cinque anni; per delitti contro la pubblica amministrazione con pena di reclusione; per sostanze stupefacenti o psicotrope; armi e sostanze esplosive; contrabbando; ingiuria, minaccia, molestia o disturbo con il telefono. Per l'intercettazione vi devono essere gravi indizi di reato e si rende indispensabile per proseguire l'indagine. Il pm, in tali casi, chiede l'autorizzazione al giudice; in caso di urgenza dispone l'intercettazione con decreto motivato, dandone comunicazione, non oltre le ventiquattro ore, al giudice per le indagini preliminari, che poi deve decidere se convalidare o no. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni, che vengono inserite nel fascicolo per il dibattimento e di esse i difensori possono avere copia scritta e orale. La pubblicazione di stralci di intercettazioni è stata motivo di critica recente; certamente si è voluti andare verso il sensazionale per creare attenzione su frasi roventi di personaggi di spicco. Il criterio dell'estrapolazione è deplorabile, non solo per Dostoevskij. La contestualizzazione, la lettura linguistica e metalinguistica sono fondamentali per l'analisi di tali documenti: solo da un esame preciso e realizzato con gli strumenti appropriati il documento/prova rivelerà le informazioni oggettive che costituisce. Tali competenze e tali estensioni di lavoro, non sono proprie dei giornali, che in questi casi paiono proprio privilegia-

Le questioni, però, sono sempre diverse e il caso di volta in volta va inquadrato, esaminato con il rispetto che si deve all'opinione pubblica.

Durante Tangentopoli, l'Italia rischiava di scomparire, a delusioni più o meno profonde partecipava il normale cittadino elettore. Il collegamento quotidiano con i Palazzi di Giustizia

re il sensazionale a discapito della professionalità, della legalità (tutti hanno diritto a un giusto processo nei termini di legge) e dell'aspetto umano, nel cui rispetto è da includere anche il lettore che ha diritto ad un'informazione corretta ed oggettiva, almeno su fatti di cronaca. Tuttavia, alcuni giornalisti sostengono – dal momento che l'intercettazione depositata è a disposizione delle parti – che non solo la si possa, ma addirittura la si debba pubblicare, ricordando che, a differenza di altri paesi – vedi l'Inghilterra – da noi la può disporre solo il magistrato e quindi si è ancora più garantisti. Se poi le intercettazioni sono malfatte, allora c'è da prendersela con chi le ha eseguite e acquisite. Forse è opportuno ricordare a tali persone che il giornalista ha sempre e comunque in ogni momento il dovere di ottemperare a dei principi fondamentali, che sono stati ribaditi dal Codice deontologico dei giornalisti, enunciati dalla nota sentenza della Cassazione del 18 ottobre 1984 n. 5259 e sono quelli di verità, pertinenza e continenza. Inoltre, altra normativa di riferimento è la legge 675/96, la legge sulla privacy, in particolare all'art. 25 e il Codice deontologico, entrato in vigore il 3 agosto del 1998. In quest'ultimo, all'art. 6, si precisa che: "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta col rispetto della vita privata quando l'informazione anche dettagliata sia indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. [...] La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. [...] Commenti ed opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantiti a tutti". Si individua, quindi, una distinzione fra privati cittadini e persone note, da cui discende che la sfera privata delle persone pubbliche può essere violata soltanto se le notizie hanno un rilievo sul loro ruolo sociale e sulla loro vita pubblica.

sembrava quasi il migliore spazio operativo per l'attuazione dei principi fondanti uno stato democratico.

Del resto, la libertà di stampa è anche un limite preciso all'agire corretto degli amministratori della giustizia. E la giustizia assicurata in quelle aule era la maggiore percezione di sicurezza che il comune cittadino, in quel complicato e vorticoso contesto, poteva avere. A ciò, alla diffusione di tale sentire, un contributo significativo va riconosciuto anche al mondo dell'informazione, al giornalismo che si sforzò di rimanere corretto, ponderato per gestire l'emotività di un momento speciale come quello.

Gettando uno sguardo al recente passato, forse una linea di sviluppo sembra delinearsi. L'evolversi, diciamo così, del mondo dell'informazione ha di necessità seguito i tempi e i modi che si sono affermati progressivamente. L'informazione alla portata di tutti – e sempre a disposizione – è da tempo, e nonostante le nuove varianti, rimane, quella della tv. Storia, cronaca e costume si intrecciano per raccontare una vita che, come ormai si suole dire, è sempre più mediatica.

Ricordando i primi “speciali”, le edizioni fuori orario dei tg, che interrompono la normale programmazione per annunciare fatti eclatanti per la vita del Paese, danno notizia di eventi forti della storia contemporanea. Dalla fine degli anni Settanta²⁶ questo modo di porsi dei media si struttura in maniere sempre più precise. Ma esiste un tempo, una data che si impone in tale quadro. Era il marzo, il 16 marzo del 1978; la RAI, in una diretta ancora piuttosto inedita, stava raccontando le operazioni di voto per la fiducia al governo, in un momento particolare della storia

26 In ogni modo un precedente avvenimento non si può non rammentare: le ventuno ore di diretta con cui la RAI raccontò agli italiani lo sbarco sulla luna, era il 20 luglio del 1969. Due storici giornalisti si contendono il microfono in questa occasione: Tito Stagno e Ruggero Orlando, lo stesso che aveva dato la notizia dell'uccisione di Kennedy. Il loro battibecco, in quell'occasione, fa parte, ormai, della grande storia e di un altro traguardo raggiunto: l'uomo sulla luna.

politica, in quanto si era ormai sancita l'apertura alla sinistra del PCI. In quelle ore, però, ben altro era accaduto e il palinsesto, non ancora così organizzato, venne interrotto dalle sigle delle edizioni speciali dei telegiornali: Aldo Moro era stato rapito, la sua scorta uccisa in via Fani. Le Brigate Rosse rivendicarono l'azione e mostrarono lo statista democristiano con alle spalle i simboli di quella lotta armata. L'Italia è sgomenta, una violenza sconosciuta entra nelle case e narra, quasi in tempo reale, quei fatti tragici; a cui seguirono prese di posizioni politiche e anche l'appello del papa Paolo VI. Ma era solo la prima pagina di una storia brutale; giorni dopo, il 9 maggio, il cadavere di Moro fu ritrovato in una Renault 4 in via Caetani. Quel corpo rannicchiato nel portabagagli venne mostrato dall'occhio delle telecamere a tutto il Paese. Anche i funerali vennero riportati, così come l'amara riflessione del Papa sul silenzio di Dio; ore cupe che aprono gli occhi degli italiani non solo ad efferata violenza, all'assalto delle istituzioni, ma anche ad una presenza video che tutti rende spettatori-partecipi.

Qualche anno dopo, altre edizioni straordinarie tengono l'Italia con il fiato sospeso. È l'inizio della cosiddetta tv-verità, che scuote fortemente l'opinione pubblica. Nel giugno del 1981 a Vermicino un bimbo, Alfredino, cadde in un pozzo artesiano e nonostante i soccorritori non si risparmiassero per portare aiuto, la vicenda ebbe un epilogo tragico. Nel frattempo tutti avevano conosciuto il dolore della madre, ai bordi del pozzo, il coraggio e la buona volontà degli tecnici che tentarono di tutto pur di salvare il bambino. In quell'occasione la tv mostrò anche la solidarietà dell'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che volle essere presente sul luogo della disgrazia. Del resto era stato proprio questo presidente che alla sua elezione, aveva rivolto, attraverso la tv, un saluto alla nazione assicurando che sarebbe stato il presidente di tutti gli italiani e concludendo con un "W l'Italia, W la Repubblica!". Lo stesso che, pipa in mano, esultava accanto a Bearzot, nel

1982, quando l'Italia vinse in Spagna i campionati mondiali di calcio.

Da allora in poi tutti si preoccuperanno di parlare davanti alle telecamere, i momenti fondamentali della storia degli eventi saranno sempre disponibili per tutti in tv.

Un altro punto di non-ritorno fu sancito non molto tempo dopo: la tv non si limita più a raccontare, ma entra, partecipa e con essa si fa la vita del Paese. Un grande esempio può considerarsi la famosa intervista di Giovanni Minoli a Bettino Craxi (nel febbraio 1987), in cui il leader socialista rinnegò il celebre accordo fra partiti, noto con il nome di "staffetta": ormai le scelte si fanno in tv, i tempi sono davvero cambiati.

Da allora tantissima storia e tante equilibrisi sono trasformati, ribaltati e i tanti esiti che ne sono seguiti hanno interagito fortemente nella vita della società e visto cambiare il ruolo dei media. Ogni settore ha trovato un suo spazio: dall'approfondimento al *talk show*, di qualsiasi cosa si può parlare, non ci sono più barriere, limiti: davanti alle telecamere esiste un tempo per tutto.

E così la tv è riuscita anche a trasformare un grande rito come il processo penale, che oggi può diventare quasi una *soap* ad uso e consumo dei telespettatori. Nessuno si sottrae al raccontare e al raccontarsi davanti alle telecamere. Pare quasi che la gente, mostrandosi in tv, cerchi in tal modo di alleviare il dolore; d'altro canto si nota come non esistano più responsabili: nessuno si dichiara colpevole; infatti, se uno si dichiara innocente un passaggio in tv prima o poi lo avrà. È davvero triste sapere che ci sono state persone disposte anche a pagare pur di assicurarsi un posto al processo per la strage di Erba.

Forse ci dovremmo ricordare che sul telecomando esiste un piccolo tasto rosso: se si preme, il televisore tace.

La vita quotidiana non si può raccontare, vivere in diretta tv. La scoperta della realtà significa anche accorgersi di una zona d'ombra, di momenti, eventi meschini, squallidi, tragici. La vita non è selezionabile, scomponibile ed isolabile in sequenze

scabrose e tristi con un adeguato sonoro fondo, e in altre solari e piacevoli con musiche commoventi come si nota, ad esempio, nei montaggi dei filmati, sempre di grande presa, delle *operazioni-nostalgia*. La vita quotidiana è anche pena, sebbene diversamente, per chiunque, ma non è solo questo; mentre certe cronache sembrano farci credere soltanto al peggio e la pubblicità o le fictions ci illudono creando idee di vite perfette sempre piacevoli e risolvibili a buon mercato, generando, talora, sensi di insoddisfazione nel constatare la diversità con i nostri giorni. Eppure la vita quotidiana è l'unico spazio per prendere coscienza del proprio essere, per vivere nella verità, per non limitarsi a fuggire in mondi destinati a crollarci addosso. La scoperta della realtà implica il raggiungimento della consapevolezza di sé, una crescita di maturazione, che conduce a non temere il diverso e a non cercare fuori di sé le capacità di esistere.

In tale contesto si inserisce anche il ruolo educativo e rieducativo della giustizia, di cui il mondo dell'informazione si deve fare portavoce. A quest'ultimo poi – operante nello stesso ambito – non si vuole certo delegare una funzione di guida: non spetta ai media essere maestri (né buoni, né cattivi). Tuttavia, è opportuno riconoscere che l'informazione interagisce in modo autentico, dato che di vita vera tratta, per cui dovrebbe strutturare le notizie che propone in maniera che non risultino mine vaganti, anzi siano in grado di dare un fattivo contributo ad ogni persona che, come diceva Aristotele, non può fare a meno di essere un *compagnevole animale*.

Una questione di metodo

Alla fine, infatti, c'è veramente da chiedersi se, ad esempio nel caso di Melania Rea o nello storico caso Cogne, i quotidiani aggiornamenti, i tanti dibattiti, trovino una giustificazione circa il principio del *rispettoso* diritto del cittadino di essere informato e circa il corrispondente dovere del giornalista di informare.

È possibile che per alcune parti evidenziate si liquidi il tutto come “gogna mediatica”, ricordando poi che per la cronaca non esiste contraddittorio.

Ciononostante, se persone note fanno cose non positive, interessano da sempre, perché il nome richiama pubblicità. Oppure se gli stessi protagonisti, come una mamma accusata e i difensori, si promuovono spettacolarizzando le loro posizioni, il caso, già di per sé forte della tragedia, si crea e divide la gente. Lo stesso dicasi per personaggi come Salvatore Parolisi (uno dei tanti possibili esempi), con tutto ciò che quest'uomo si porta dietro circa la vita sommersa di intrecci e scandali sessuali, consumati all'interno delle caserme.

Mentre mamme che hanno follemente ucciso un figlio, per confessione o attraverso le indagini, quando questo è stato dimostrato, si trovano in apposite strutture, come quella di Castiglione delle Stiviere; evidentemente il loro profilo era più chiaro, più netto, facile, anche psicologicamente. Sul delitto di Cogne l'ombra del dubbio rimarrà inevitabilmente presente nella pubblica opinione.

Le cronache sono, purtroppo, generose ogni giorno di fatti assurdi: liti fra vicini che finiscono in omicidi, violenze su minori e di minori, famiglie distrutte da se stesse...

Tuttavia, le cronache ci raccontano anche chi siamo e dove andiamo. Allora si deve dare voce anche al Signore di Erba, Carlo

Castagna, che con grande dignità ha vissuto la sua immensa tragedia e ci ha dato un esempio incredibile di perdono, di che cosa sia capace l'uomo che fa vivere in sé la parte migliore. A questi si deve che il suo dolore non venga mercificato, che la sua scelta sia resa nota a tutti e che la giustizia di questo mondo faccia il suo corso per assicurare i responsabili della strage al loro giusto destino. Se nel far ciò "la prova scientifica" prodotta dal RIS o da altri inquirenti dà un contributo significativo, utile all'accertamento della verità, il diffonderla vuol dire diffondere giustizia, sicurezza, tutela nel vivere sociale.

Ma forse, la cosa più triste, è che alla fine a scomparire è la vittima: l'attenzione si polarizza sul reato e, spesso in alcuni luoghi/giornali, ancor di più sul sospetto relativo alla persona massimamente indiziata. In questi casi si perde il diritto, la fiducia nella giustizia, mentre l'idea di giustizia può appartenere a chiunque, tutti se ne fanno una qualche precaria – e non può che essere che così dato che non tutti sono addetti ai lavori e hanno a disposizione la conoscenza delle verità processuali – opinione.

In tutto questo è urgente per la stampa recuperare una linea di equilibrio. Il *pressing* giornalistico non può essere di ostacolo alle indagini, né gravoso psicologicamente per le persone coinvolte, né si deve aggredire il lettore/ascoltatore della notizia.

A questo punto è bene ricordare che, anche altrove, non tutto si svolge perfettamente. Infatti, prendiamo il caso dell'Inghilterra. In questo paese alcune sentenze sono addirittura state annullate a causa del *pressing* dei vari *tabloids*, altre sono state più favorevoli all'imputato per lo stesso motivo. Anche alcuni fatti di recente attualità testimoniano come fenomeni mediatici circa controversi e pubblicamente "dibattuti" casi penali, non siano estranei neppure a quelle – come del resto ad altre – latitudini. Senza dubbio, caratteristiche proprie si individuano in ogni popolo, ma è innegabile che ormai tutto e tutti tendono ad avere delle affinità.

In ogni caso, è probabilmente vero che in paesi come l'Inghilterra il giornalismo ha vari "settori", cioè ci sono giornali, come dire, per vocazione scandalistici, mentre da noi questa specie di virus serpeggia da tempo, in maniera più o meno subdola, un po' ovunque.

Adesso la stampa, in ogni modo intesa, non è certo l'agenzia di stampa, l'informazione va porta al pubblico con adeguati strumenti di comunicazione, di efficacia e competenza comunicativa, che garantisca, quanto più possibile, un adeguato *feedback*.

"La funzione di controllo e di critica, la funzione degli 'anziani' è riserbata ormai, in una misura prevalente, ai quotidiani". Scriveva nel lontanissimo 1959 Giovanni Spadolini. Oggi tali funzioni sono proprie anche dei tg, dato che le notizie, in termini Ansa, si hanno tutti in tempo reale. Ma la funzione di controllo e critica pretende una grande professionalità, una professionalità che non si lascia mai mettere da parte in nome di un qualche interesse; perché, se così fosse, si agirebbe in modo sbagliato e al contempo non solo si abbasserebbe inesorabilmente il livello dell'informazione, ma si impoverirebbe il lettore, tanto più quando questi è – ed è un suo diritto esserlo – frettoloso, giovane, stanco, depresso...

Ogni azione comporta una reazione, il professionista non può dimenticarlo: la reazione poi va supposta anche lontana nel tempo e/o nello spazio, ma ci sarà e di essa ci si deve sempre preoccupare, nei limiti del possibile, che sono poi gli stessi dell'onestà intellettuale.

In fondo avvocati, magistrati e giornalisti hanno tutti uno stesso obiettivo: ricercare e chiarire la verità dei fatti. Il magistrato e l'avvocato lo devono fare in tempi rapidi, per dovere di giustizia. Il giornalista lo deve fare in tempi rapidi, perché questa è la legge dell'attualità: verifica e scrupolo sono alla base per l'essenza del fatto, che a lui non spetta indagare/giudicare, magari commentare per contribuire ad una seria analisi della

società, di cui ogni persona partecipa e, grazie anche all'apporto dei media, del suo divenire ha bisogno di rendersi conto. Tali atteggiamenti corretti permettono il realizzarsi di quella sicurezza sociale che si è fatta strada dal secondo dopoguerra in poi, anche con pronunciamenti importanti.

La questione di metodo coinvolge una problematica alquanto spinosa, ma a cui è impossibile non accennare: la concentrazione editoriale, la realtà relativa a quello che è stato ed è il finanziamento pubblico alla stampa e l'intreccio fra politica e informazione. L'Italia, per libertà di stampa, è stata classificata al 57° posto²⁷ nel 2013.

La normativa estremamente puntuale ed evoluta, a volte fin troppo dettagliata sui diritti e doveri del giornalista, non trova infatti una sua realizzazione se si prescinde dai nodi sopra ricordati. Forse, infine, si potrebbe porre una serie di interrogativi relativi alla funzione dell'Ordine dei giornalisti, che potrebbe essere per certi versi più stringente. La famosa "questione morale" che Berlinguer poneva è estremamente attuale rispetto al rapporto fra politica, gruppi di interesse economico e stampa. La stampa dovrebbe essere libera in partenza rispetto ai lacci e laccioli imposti dai gruppi imprenditoriali/editoriali, proprietari delle varie testate. Un giornale, o un mezzo di informazione in genere, dovrebbe vivere solamente del contributo dato al lettore. In questo modo si avrebbe una sana competizione rispetto ad un obiettivo: rendere un'informazione utile al cittadino e non utilizzare il consenso disinformato del cittadino per l'interesse di una minoranza (conflitto di interesse...). Le garanzie sacrosante di non pubblicare gli atti dei processi al di fuori dei termini prescritti dalla legge ed altri limiti/garanzie imposti dalla legge all'informazione, senza una vera indipendenza delle redazioni, non trovano un loro compimento democratico.

²⁷ Cfr. <http://rsfitalia.files.wordpress.com/2013/01/p2.jpg?w=403.6363756656647&h=>

Conclusioni

Giustizia e sicurezza come risultanti di diversi comportamenti corretti

Nell'attuale contesto del nostro paese, avere giustizia non è impossibile: può essere lungo, costoso... quello che conta è che il contorno della vita sociale deve essere libero, come libera deve essere la stampa. Questo è anche un limite non di poco conto al malagire. Per tutto questo la libertà di stampa deve essere sempre garantita in uno stato democratico.

E in ogni modo il concetto di diritto è sempre da salvaguardare, dal momento che l'idea di giustizia è soggettiva. Dal diritto e non dalla giustizia si ha, dunque, tutela.

Ora, il diritto e la procedura devono, in essenza, riflettere e saper comprendere le istanze dei tempi, le estensioni che l'attualità impone e necessita relativamente ai diritti e doveri fondamentali. Tale operazione è di per se stessa lenta e ponderata, provata e provocata dallo svolgersi degli eventi e dagli stessi giustificata. La tematica in questione ne è un esempio principe, così come la normativa attuale che tiene conto del recente passato per meglio attualizzare e rendere rispondenti diritti fondamentali come la libertà di stampa e gli altri connessi. La perfezione – si sa – non è di questo mondo; e certo migliorie si renderanno necessarie, ma al momento abbiamo strumenti coerenti, garantisti e moderni, su cui si potrebbero strutturare comportamenti corretti nel rispetto di tutti, nell'osservanza di ogni regola, e nel rispetto conseguente di ogni libertà.

Le deviazioni che si riscontrano alla fine sono sempre frutto di comportamenti sbagliati, interessanti, di cui se ne può indagare le cause, trovare responsabilità in situazioni non ottimali – basti pensare alla lunghezza dei processi, e alle tante altre situazioni di disagio in cui versa ed è costretto ad operare il cosiddetto

pianeta giustizia – tuttavia, questo non giustifica, anche se può aiutare a comprendere. Da una parte “c’è tempo” per le *esternazioni* dei magistrati, cosa che in genere in *common law* non si riscontra (ma si è già notato come lì la situazione sia differente); dall’altra ci sono giornali che *marciano* su tanti fatti di cronaca, e il successo che ne ottengono è un dato da analizzare in termini sociologici, antropologici, oltre che sotto un profilo psicologico che approfondisca il livello standard di vita della società. Anche per questo si possono isolare motivazioni forti, talora preoccupanti, poiché il *background* di scena che emerge è quello di un tessuto sociale molto molto fragile. Accorgersi di ciò e non tenerne conto è una responsabilità maggiore per chi è chiamato ad operare in tali settori e ad avere un pubblico vasto e problematicamente differenziato.

Come si è visto, sia la Costituzione che la Convenzione europea stabiliscono che la libertà di stampa e il rispetto dell’onore hanno identica dignità giuridica. “Il potere-dovere del giornalista – scrive Roberto Martinelli – di pubblicare notizie vere e di pubblico interesse, per garantire a tutti il diritto di esercitare il controllo sul corretto funzionamento delle istituzioni, deve perciò coniugarsi con l’obbligo giuridico di rispettare non solo la verità dei fatti ma anche la riservatezza, la dignità e la reputazione del cittadino. La difficoltà sta nel realizzare questa sintesi ideale tra il diritto ad una informazione corretta e imparziale e il dovere di riferire tutto quanto viene a conoscenza del giornalista nel rispetto dell’utilità sociale della notizia e della verità dei fatti”²⁸.

Inoltre, è evidente la problematica relativa alla pubblicità, ai rapporti con gli editori..., elementi indispensabili che riescono a creare relazioni sempre da ri-orientare con la bussola dell’onestà verso tutti. Niente di semplice.

²⁸ R. Martinelli, *La diffamazione*, in «I doveri del giornalista» cit., p.115.

Senza dubbio, anche il lavoro del giornalista non è facile; ma questa per tutti è la vita: una serie di difficoltà, di problematiche, da affrontare e superare, per poi incontrarne di nuove; e il modo come lo si fa, fa la differenza, e ci rende uomini corretti o scorretti, partecipi o indifferenti.

Io sono certa che da una realtà così pragmatica, quale è quella del giornalismo, potrebbe venire una lezione importante; dal momento che non è bloccata da dispute accademiche o chiusa nei meandri burocratici, ma è un diritto vissuto e vivo, dove palpita la vita delle persone. E così a posteriori, si potrebbero avere conferme, smentite o intuizioni preziose per il benessere di tutti.

In fondo è questo che mi ha insegnato questo mondo, quando, ormai tanti anni fa, ero corrispondente per un quotidiano locale: il giornale aprì la mia vita agli altri, e le storie più diverse, dalla cronaca alla politica – passando per il teatro – cominciarono a far parte della mia vita. Diversamente (e mi vengono alla mente tante vicende), non li avrei cercati, non mi sarei interessata di tanta multiforme diversità. Tutto ciò oggi fa parte della ricchezza delle difficoltà del cammino, che rende il presente più sereno e preferibile e che mi fa sentire partecipe anche di quel mondo – che poi non ho mai del tutto lasciato – e verso il quale ho un gioioso senso di gratitudine.

Bibliografia

F. Abruzzo, *Il segreto professionale*, in «I doveri del giornalista», a cura di V. Roidi, Ordine dei Giornalisti Consiglio Nazionale, Roma, 2006.

P. Barile - E. Cheli - S. Grassi, *Istituzioni di diritto pubblico*, CEDAM, Padova, 1995.

C. Ceccuti, *Il quotidiano ieri e oggi*, Alinea Editrice, Firenze, 1990.

G. Conso – V. Grevi, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, CEDAM, Padova 1998.

G. Gulotta, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale, minorile*, Giuffrè, Milano, 2000.

C. Malavenda, *Così il codice dice che cosa è segreto e che cosa no*, in «Giornalista Oggi. La professione e il mondo dell'informazione», a cura di A. Macchi, Fabbri Editori, Milano, 1992, Vol. I.

M. Orlandi, *La cultura del giusto processo nella ricerca della verità. Aspetti giuridici, sociolinguistici e di comunicazione*, Giuffrè, Milano, 2007.

M. Paissan, *Il Codice della privacy*, in «I doveri del giornalista» cit.

V. Roidi, *L'etica nella legge professionale*, in «I doveri del giornalista» cit.

E. Stefani, *Manuale delle indagini difensive nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1999.

G.P. Voena, *La legge sulle videoconferenze e sull'esame a distanza nel processo penale*, in G. Conso – V. Grevi, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, CEDAM, Padova 1998, pp. 25-26.

[http://rsfitalia.files.wordpress.com/2013/01/
p2.jpg?w=403.6363756656647&h=](http://rsfitalia.files.wordpress.com/2013/01/p2.jpg?w=403.6363756656647&h=)



Mariagrazia Orlandi

Dello stesso autore

Sperare contro ogni speranza. Giorgio La Pira e il suo cammino di luce, Purple, Firenze, 2013. Con introduzione di S.E. mons. Loris Capovilla e prefazione del prof. Manfredo Fanfani. Il volume ha ricevuto il Fiorino d'argento al Premio Firenze, in Palazzo Vecchio, Firenze il 7 dicembre 2013.

La nuova cultura del giusto processo nella ricerca della verità

Aspetti giuridici, sociolinguistici e di comunicazione, Giuffrè, Milano, 2007. Con prefazione dell'ex comandante del RIS di Parma, Gen. L. Garofano e introduzione del presidente della Camera Penale di Como e Lecco, Avv. R. Papa.

Costruire la terra

Avventure di vita – Giorgio La Pira—Léopold Sédar Senghor, Città Ideale, Firenze, 2005. Il volume ha ottenuto il premio speciale del Premio Internazionale Atheste di Este (Pd) e il premio speciale del Premio Europa di Lugano.

Il Vino in Dante Metafora di vita

Itinerario eno-dantesco dall'Inferno al Paradiso, Purple Edizioni, Firenze, 2012.

Sui passi di Dante

Itinerario dantesco dell'Alta Valle dell'Arno,

Edizioni dell'Assemblea Consiglio Regione Toscana per Festa della Toscana, 2012.

Maestro Dante

Itinerario dantesco dell'Alta Valle dell'Arno,

Edizioni dell'Assemblea Consiglio Regione Toscana per Festa della Toscana, 2012.

Wine in Dante as Metaphor for Life, The World of Fine Wine, Issue 29, London, 2010.

Un uomo in cammino

Breve viaggio nella vita e nelle opere di Dante Alighieri,

Scramasax, Firenze, 2004. Il volume è stato premiato a Sestri Levante al Premio Marengo "Maestrale San Marco".

Una valle dantesca

Il Casentino nella vita e nelle opere di Dante Alighieri,

Anscarichae Domus, Firenze, 2002. Il volume ha ricevuto il Fiorino d'argento al Premio Firenze, in Palazzo Vecchio, Firenze.

Ricamare la Vita

Storie di donne fra Ottocento e Novecento, Purple Edizioni, Firenze, 2012.

Barolo: a love story, The World of Fine Wine, Issue 33, London, 2011.

Happy cooking. Ricordi ricette incontri, Edizione rivista e aggiornata con due nuove, Ed. Solleone, 2011. Ebook. Con attenzione alla sicurezza alimentare per un benessere psicofisico,

tenendo conto delle più comuni patologie grazie al contributo di Simone Pierallini, medico.

Happy cooking

Ricordi Ricette Incontri,

Città Ideale, Firenze, 2005.



Una selezione dei volumi della collana
delle *Edizioni dell'Assemblea* è scaricabile dal sito

www.consiglio.regione.toscana.it/edizioni

Ultimi volumi pubblicati:

Stefano Possanzini O. Carm.

Padre Angiolo Paoli.

Carmelitano Apostolo dei poveri e dei malati

Don Angelo Mencarelli

Ricerche storiche su Marciano della Chiana.

Dalla sua origine a i tempi nostri

Umberto Ragozzino

Lettere familiari di Ubaldino Peruzzi

ed Emilia Toscanelli Peruzzi ed altri documentii

Sergio Cerri Vestri

Come eravamo - Interviste in Valdambra

Anna Ornella Berretta, Valentina Olivola (a cura di)

Una vita al femminile. Il Passato: la forza del futuro

Gian Luigi Maffei (a cura di)

La stampa periodica pontremolese tra Otto e Novecento

Antonio Losi (a cura di)

Incisa in Val d'Arno. Albo d'onore dei Caduti
della Prima Guerra Mondiale

